

ORIGINALE/ORIGINÈL

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINZIA DE TRENTO

UNITÀ ORGANIZZATIVA / UNITÀ ORGANISATIVA:

**SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI
SERVIJES LINGUISTICS E CULTUREÌ**

PIANO DEI CONTI FINANZIARIO /

1.3.2.2.999

PIAN DI CONC FINANZIÈL:

CAPITOLO / CAPITOL:

2234/6

RESPONSABILE / RESPONSABOLA

dott.ssa / d.ra Evelyn Bortolotti

Determinazione N. 125 /2024

**Assunta il 13.03.2024
touta ai**

OGGETTO: "Piano organico degli interventi di politica linguistica e culturale per l'anno 2024" (L.P. 6/2008). Affidamento alla ditta Dolomiti Media House s.r.l. di Predazzo per il servizio di produzione di programmi televisivi settimanali e servizi video in lingua ladina e relativa assistenza tecnica per TV Ladina per l'anno 2024 tramite piattaforma Contracta.

SE TRATA: "Pian organich di intervenc de politica linguistica e culturèla per l'an 2024" (L.P. 6/2008). Encèria a la firma Dolomiti Media House s.r.l. de Pardac per l servije de produzion de programes televisives setemanèi e servijes video per ladin e assistenza tecnica per TV Ladina per l an 2024 tras la piataforma Contracta.

DETERMINAZIONE/DETERMINAZION N. 125/2024

OGGETTO: "Piano organico degli interventi di politica linguistica e culturale per l'anno 2024" (L.P. 6/2008).
Affidamento alla ditta Dolomiti Media House s.r.l. di Predazzo per il servizio di produzione di programmi televisivi settimanali e servizi video in lingua ladina e relativa assistenza tecnica per TV Ladina per l'anno 2024 tramite piattaforma Contracta.

LA RESPONSABILE DELL'U.O. DEI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI:

visti e richiamati:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla "riforma istituzionale" in Trentino, che, all'art. 19, ha previsto il Comun general de Fascia (C.g.F.) quale nuovo ente esponenziale e rappresentativo della comunità ladina di minoranza etnico-linguistica insediata in Val di Fassa;
- la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito il C.g.F. e ha approvato il suo statuto;
- il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al C.g.F. le prime funzioni amministrative secondo l'art. 8 della L.P. n. 3/2006 e s.m. a decorrere dall'1 gennaio 2011;
- la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l'art. 19 con cui è stato introdotto l'obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- la L.R. 22/2015 e in particolare l'art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell'art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Sudtirol, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011;
- il "Codice degli Enti Locali" – (C.E.L.) sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n.2;
- il Regolamento di contabilità del Comun general de Fascia approvato dal Consei General con la deliberazione n.3/2020 del 23 aprile 2020;
- vista la deliberazione n. 4/2024 del 29 gennaio 2024, immediatamente esecutiva, con la quale il Consei General ha approvato il bilancio di previsione del C.G.F. per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026;
- visto il P.E.G. per gli anni 2024-2026, che il Consei de Procura ha approvato nella sua parte finanziaria con le deliberazioni n. 5/2024 del 29 gennaio 2024 immediatamente esecutiva;
- la deliberazione n. 108/2022 del 24.11.2022 con cui il Consei de Procura ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021, e art. 4 della L.R. 20 dicembre 2021, n. 7, aggiornando contestualmente atti e funzioni gestionali attribuiti alla competenza delle varie Unità Organizzative dell'Ente;
- la deliberazione n. 48/2012 del 21 giugno 2012 successivamente modificata e integrata con la deliberazione n. 19/2013 del 5 marzo 2013 con cui il Consei di Ombolc ha aggiornato e ridefinito gli atti e le funzioni gestionali attribuiti alla competenza dei Responsabili delle varie Unità Organizzative del C.g.F.;

accertato che, in base a tali atti, l'adozione di questo provvedimento rientra nelle competenze gestionali affidate alla Responsabile dell'U.O. dei Servizi Linguistici e Culturali, e richiamato il Decreto del Procurador del Comun General de Fascia n. 11 del 28.12.2022, con il quale la dott.ssa Evelyn Bortolotti è stata nominata Responsabile dell'U.O. dei Servizi Linguistici e Culturali del Comun General de Fascia;

premesso che il Comun General de Fascia, in base rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettera b) e all'art. 3, comma 1 del suo statuto approvato con la L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, "persegue [...] la piena tutela e la promozione dell'identità, della lingua e della cultura ladina, promuovendo altresì il senso di appartenenza dei cittadini alla comunità ladina dolomitica nonché la promozione di ogni possibile forma e strumento per realizzare la reciproca comprensione con le persone non appartenenti alla popolazione ladina" e "cura gli interessi [della comunità insediata nella Valle di Fassa] e ne promuove lo sviluppo e la tutela secondo le finalità espresse all'articolo 2";

premesso che, con la deliberazione n. 25/2023 del 13 novembre 2023 il Consei General ha approvato il "Piano organico degli interventi di politica linguistica e culturale per l'anno 2024" previsto dall'art. 26 della succitata L.P. n. 6/2008 e s.m. e i. che, nella Sezione I.1.A "Interventi a sostegno dell'informazione in lingua ladina", prevede la realizzazione di programmi video e televisivi in ladino da diffondere su canali digitali e social network;

dato atto che scopo di tali programmi è la diffusione, valorizzazione e normalizzazione della lingua di minoranza e che, per raggiungere tale obiettivo risultano essenziali i mezzi di informazione;

preso atto che la 38^ Conferenza delle Minoranze linguistiche nella riunione del 29 gennaio u.s. ha espresso parere favorevole in ordine al riparto del Fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza per il 2024 e il relativo Piano di interventi per l'informazione in lingua minoritaria; i contributi per progetti particolarmente significativi ai fini della

tutela delle minoranze linguistiche e il piano organico di interventi di politica linguistica e culturale del Comun General de Fascia, sulla base del quale vengono attribuiti da parte della Provincia al Comun General de Fascia i fondi necessari per la conduzione delle attività finalizzate al sostegno dell'editoria e dell'informazione in lingua minoritaria;

considerato che, con deliberazione della Giunta provinciale n. 212 del 23 febbraio 2024, avente a oggetto *L.p. 19 giugno 2008, n. 6 "Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali": approvazione parziale del programma di interventi per l'informazione in lingua minoritaria per l'anno 2024*, sono stati, tra l'altro, attribuiti da parte della Provincia al Comun General de Fascia i fondi necessari per la conduzione delle attività finalizzate al sostegno dell'editoria e dell'informazione in lingua minoritaria;

vista la necessità di provvedere all'affidamento dell'incarico di produzione di programmi televisivi settimanali e servizi video in lingua ladina e relativa assistenza tecnica per TV Ladina per l'anno 2024, che persegue l'obiettivo di permettere il godimento del diritto all'informazione in lingua madre alla comunità ladina di Fassa;

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n.23, che detta disposizioni organizzative in materia contrattuale;

vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 in materia di appalti;

dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

dato atto che per l'affidamento del servizio di cui sopra è necessario rivolgersi a una ditta con esperienza dimostrata nel settore dell'informazione delle lingue di minoranza, conoscenza della lingua ladina e supervisione giornalistica da parte di un giornalista professionista o pubblicista iscritto all'albo, in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua ladina, e che tali tipologie di incarico debbano essere concluse tramite le piattaforme certificate, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 36/2023

visto l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs 36/2023, che ha previsto l' *"affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;"*

ricordato che la Giunta Provinciale con deliberazione n. 2276 di data 15 dicembre 2023 ha istituito la piattaforma CONTRACTA per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D. Lgs 36/2023;

preso atto che nella suddetta piattaforma CONTRACTA nella classe di iscrizione pertinente il servizio in oggetto risulta in possesso del requisito di conoscenza della lingua ladina, necessario e richiesto per lo svolgimento del servizio in oggetto, la sola ditta Dolomiti Media House s.r.l. con sede in via Monte Mulat 40, Predazzo, C.F. e P.IVA 02388280220;

valutato quindi alla luce di quanto appena esposto di derogare al principio di rotazione poiché ricorrono le seguenti condizioni: particolare struttura del mercato, che richiede che la ditta a cui affidare l'incarico possieda un elevato grado di specializzazione e di competenze notevolmente specifiche e del tutto peculiari, quali la conoscenza della lingua ladina, riscontrata effettiva assenza di alternative valutata in base al criterio della miglior localizzazione dell'operatore economico rispetto al luogo di esecuzione del contratto e poiché sussiste il massimo grado di soddisfazione maturato alla conclusione del precedente rapporto contrattuale, conformemente a quanto disposto dalle "Linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2" adottate con deliberazione della Giunta provinciale n. 307 del 13 Marzo 2020;

ritenuto quindi che sussistano tutte le condizioni per affidare direttamente, ai sensi del citato comma 1 dell'art. 50 del D.lgs 36/2023, alla ditta Dolomiti Media House s.r.l. l'incarico per la produzione di n. 52 puntate del rotocalco settimanale "Pedies" per TV Ladina e n. 400 ore di Servizi a chiamata e assistenza per TV Ladina per l'anno 2024 come da specifiche indicate dettagliatamente nella richiesta di offerta Prot. n. 1129-1.18.5 inviata alla ditta tramite procedura PI045555-24 della piattaforma Contracta, riservandosi sin d'ora la possibilità, laddove si rendesse opportuno in corso d'anno, di integrare il presente incarico fino a un massimo di ulteriori 200 ore aggiuntive allo stesso prezzo orario, dietro prenotazione di relativo impegno di spesa;

presa dunque visione dell'offerta presentata dalla ditta Dolomiti Media House s.r.l. attraverso la piattaforma CONTRACTA per 52 puntate del rotocalco settimanale "Pedies" per TV Ladina e n. 400 ore (+ fino a ulteriori 200 ore opzionali) di Servizi a chiamata e assistenza per TV Ladina per l'anno 2024 per un importo di euro 92.120,00 al netto di IVA al 22% (euro 1.470,00 + IVA a puntata e euro 39,20 + IVA a ora – lo stesso costo orario sarà applicato ad eventuali 200 ore di servizio opzionali per riprese e postproduzione) e ritenuta congrua la spesa esposta, sulla base della tipologia di servizio richiesto e dell'elevata specializzazione;

vista la documentazione presentata dalla ditta:

- offerta registrata al numero di procedura PI045555-24 della piattaforma Contracta;
- dichiarazione attestante la non sussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 93 e 94 del D.lgs 36/2023, registrata al numero di procedura PI045555-24 della piattaforma Contracta;

vista altresì la documentazione acquisita d'ufficio e più precisamente:

- DURC ON LINE prot. INAIL_42602318 con scadenza 20/06/2024, ns. prot. 1235 del 05/03/2024;
- Annotazioni riservate ANAC, ns. prot. 1237 del 05/03/2024;
- Dichiarazione assenza debiti in cartelle/avvisi da parte prot. 1469973 del 12/03/2024 dell'Agenzia delle entrate riferita a Dolomiti Media, ns. prot. 1393 del 13/03/2024;

visto l'articolo 1, commi 52 e 53 della legge 190/2012;

visto l'art.83, comma 3, lett. e) del D.lgs 159/2011, e dato atto che la documentazione antimafia non è richiesta per contratti di importo inferiore a euro 150.000,00;

ritenuto che ai sensi dell'art. 48 co. 2 del Dlgs. n. 36/2023 non sussiste un interesse transfrontaliero certo a interpellare operatori economici aventi sede all'estero, considerata la natura e l'importo del servizio; (

visti:

- l'art. 25 del D. Lgs. 36/2023, che ha previsto che "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici [...]"
- l'art. 62, c. 1, del D.lgs 36/2023, che ha previsto che "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti"

visti il D.lgs 82/2005, il D.L. 145/2013, e la circolare APAC prot. PAT/703236 del 18 settembre 2023, ns. prot. 4372 del 19 settembre 2023, relativamente alla stipulazione dei contratti di appalto in modalità elettronica;

rilevato che il rapporto contrattuale sarà perfezionato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante ordine elettronico gestito su piattaforma Contracta;

dato atto che oggetto di questa determinazione è una prestazione di servizi avente carattere prevalentemente intellettuale, che richiede al fornitore di elaborare soluzioni, proposte e interventi caratterizzati da una specifica e qualificata competenza professionale, prevalente rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse; si tratta infatti del concetto di format televisivi e di contenuti giornalistici sempre nuovi e diversi da trattare in lingua di minoranza e in contatto costante con un'utenza eterogenea;

precisato che la spesa relativa all'importo totale del contributo dovuto all'ANAC per l'affidamento del suddetto servizio a carico del Comun General de Fascia ammonta a € 30,00, e che viene impegnata sul capitolo 2234/6 (cod. p.c.f. 1.3.2.2.999), imputandola in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione giuridica all'esercizio 2024;

precisato che la necessità di affidare immediatamente l'incarico in oggetto – al fine di poter garantire il diritto di informazione in lingua di minoranza previsto dall'art. 23 della L.P. 6/2008, attraverso la produzione di programmi televisivi e video che, se non proposti con regolarità all'utenza, non ottempereranno a tale diritto e che tale omissione potrebbe comportare notevole danno all'interesse dello sviluppo degli interventi nel campo della politica linguistica in Val di Fassa, richiede che l'inizio della prestazione avvenga a far data dall'esecutività del presente provvedimento;

precisato che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dell'affidamento in parola, in considerazione della solidità e affidabilità dell'operatore economico desunta da precedenti rapporti contrattuali nonché della modalità di pagamento in soluzioni mensili solo dopo l'avvenuta effettuazione del servizio;

Visto il D.lgs. 118/2011 – e in particolare l'art. 56 – e l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011;

precisato infine che:

- per l'affidamento del suddetto servizio il CIG verrà acquisito tramite la piattaforma CONTRACTA;
- la spesa complessiva dell'affidamento del servizio è pari a euro 92.120,00 (IVA esclusa), oltre al contributo ANAC di € 30,00;
- la ditta e i professionisti incaricati dal Comun General de Fascia devono rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e il codice di comportamento dell'Ente approvato dal Consei de Procura con deliberazione n. 1 dd. 12/01/2023;

dato atto che la spesa complessiva di € 112.436,40 (IVA inclusa) derivante dall'adozione del presente provvedimento sarà sostenuta con i fondi del capitolo 2234 art. 6 del bilancio di previsione del C.G.F. per l'esercizio finanziario 2024, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

ritenuto di nominare RUP del contratto oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 5 ter della L.P. 2/2016 e dell'art. 15, co. 3 del d.lgs. 36/2023 , la dott.ssa Evelyn Bortolotti, responsabile dell'U.O. dei Servizi linguistici e culturali;

ritenuto di disporre l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8 del D.lgs n. 36/2023, al fine di garantire la continuità del godimento del diritto all'informazione in lingua madre alla comunità ladina di Fassa;

D E T E R M I N A:

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta Dolomiti Media House s.r.l. con sede in via Monte Mulat 40, Predazzo, C.F. e P.IVA 02388280220 l'incarico per la produzione di n. 52 puntate del rotocalco settimanale "Pedies" per TV Ladina e n. 400 ore di Servizi a chiamata e assistenza per TV Ladina per l'anno 2024 come da specifiche indicate dettagliatamente nella richiesta di offerta Prot. n. 1129-1.18.5 inviata alla ditta tramite procedura PI045555-24 della piattaforma Contracta per un costo totale di € 92.120,00 + IVA, riservandosi sin d'ora la possibilità, laddove si rendesse opportuno in corso d'anno, di integrare il presente incarico fino a un massimo di ulteriori 200 ore aggiuntive allo stesso prezzo orario, dietro prenotazione di relativo impegno di spesa, precisando

- che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
2. di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al precedente punto 1) mediante ordine elettronico e contratto digitale gestito su piattaforma Contracta;
 3. di impegnare la spesa complessiva di € 112.416,40 (comprensivo di IVA e di contributo ANAC di € 30,00) derivante dall'adozione del presente provvedimento sui fondi del capitolo 2234 art. 6 del corrente bilancio di previsione per il 2024, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, con imputazione in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione giuridica all'esercizio 2024;
 4. di stabilire che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, non si richiede la garanzia definitiva per l'esecuzione dell'affidamento in parola, in considerazione della solidità e affidabilità dell'operatore economico desunta da precedenti rapporti contrattuali nonché della modalità di pagamento in soluzioni mensili solo dopo l'avvenuta effettuazione del servizio;
 5. di liquidare l'importo di cui al precedente punto 3) secondo le scadenze contrattuali previste, nel rispetto di quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di regolarità contributiva;
 6. di dare atto che il CIG verrà acquisito tramite la piattaforma CONTRACTA;
 7. di nominare RUP del contratto oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 5 ter della L.P. 2/2016 e dell'art. 15, co. 3 del d.lgs. 36/2023, la dott.ssa Evelyn Bortolotti, responsabile dell'U.O. dei Servizi linguistici e culturali;
 8. di autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8 del D. Lgs n. 36/2023.
 9. di ricordare che le ditte e i professionisti incaricati dal CGF devono rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e il codice di comportamento dell'Ente, approvato con deliberazione del Conseil de Procura n. 1 dd. 12.01.2023;
 10. di trasmettere questa Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario affinché registri l'impegno di spesa ed esprima su di esso il visto di regolarità contabile al quale è subordinata la sua efficacia, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.

Si dà evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, 13.03.2024

**LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
LA RESPONSABOLA DE L'UNITÀ ORGANISATIVA**

- dott.ssa/d.ra Evelyn Bortolotti –

Firmato digitalmente/Con sotscrizion digitèla